

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n 20/4 del 20.4.2018

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 118, della L.R. 4 giugno 1988 n. 11, a favore delle Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell'assistenza agli infermi, per l'acquisizione di beni strumentali.

ART. 1

Soggetti destinatari

Possono presentare domanda per la concessione del contributo le Associazioni di volontariato costituite nelle forme previste dall'art. 3 della L.R. 13 settembre 1993 n. 39, iscritte nel Registro di cui all'art. 5 della medesima legge, settore Sociale – sezione sanità e sezione assistenza sociale, che operano nel campo dell'assistenza agli infermi ai sensi dell'art. 118 della L.R. n. 11 del 4 giugno 1988.

ART. 2

Acquisti finanziabili

Il contributo in argomento è concesso per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing di ambulanza da utilizzare esclusivamente come mezzo "di normale uso" per il servizio 118.

ART. 3

Modalità di presentazione e contenuto delle domande

La richiesta di contributo, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Associazione di volontariato, deve essere indirizzata all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Via Roma n. 223 - 09123 - Cagliari, unicamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

La domanda, a pena di inammissibilità, deve riportare, secondo lo schema di cui all'allegato 2) alla presente deliberazione, quanto segue:

1



- le generalità del Legale Rappresentante dell'Associazione richiedente, allegando copia di un documento di identità:
- le generalità dell'Associazione richiedente e relativo codice fiscale;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 della legge regionale n. 39/1993;
- il numero e la data di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, <u>Settore Sociale Sezione Sanità –</u>
 <u>Sezione Assistenza Sociale</u>;
- la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della Associazione circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le finalità indicate nella domanda per almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing;

ART. 4

Criteri di valutazione della domanda di contributo

Ai fini dell'assegnazione del contributo sono individuati i seguenti criteri di valutazione:

- anno di immatricolazione
- numero di Km percorsi

Per ciascuno dei criteri deve essere attribuito il relativo punteggio così come nello schema di seguito riportato e la sommatoria dei punteggi assegnati ad ogni singolo requisito rappresenta, per l'Associazione, il risultato finale ai fini della formazione della graduatoria:

Criteri per la valutazione delle richieste di accesso ai contributi per l'acquisto di ambulanza di "normale uso" per il Servizio 118												
CRITERI	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti	Parametri	Punti
Ambulanza di "normale uso"												
Anno immatricolazione	2012	10	2013	8	2014	6	2015	4	2016	1	2017	0
Km percorsi	>170.000	10	170.000 140.000	8	139.999 110.000	6	109.999 80.000	4	79.999 50.000	1	< 50.000	0

Se il mezzo di "normale uso" è stato acquistato con contributo regionale si applica una decurtazione di 5 punti al totale.

Se il mezzo di "normale uso" da sostituire è stato acquistato con risorse proprie ma l'Associazione ha comunque beneficiato negli ultimi 10 anni di un contributo regionale per l'acquisto di un'ambulanza si applica una decurtazione di 3 punti al totale.

Se l'Associazione non ha mai usufruito di un contributo regionale per l'acquisto di un'ambulanza si aggiungono 3 punti al totale.

In caso di parità di punteggio precede l'Associazione con il maggior numero di ore di servizio attivo in convenzione e a seguire con il maggior numero di interventi effettuati negli ultimi due anni (2016-2017).



Possono presentare istanza per tale bene **ESCLUSIVAMENTE** le Associazioni che dispongono di un solo mezzo di "normale uso" per svolgere il servizio 118, ossia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione vigente.

ART. 5

Entità del contributo

L'entità del contributo è stabilita in € 25.000,00.

ART. 6

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi sono assegnati, nei limiti dello stanziamento annuale previsto nel Bilancio regionale, con provvedimento del Direttore del Servizio competente.

Il contributo alle Associazioni beneficiarie sarà erogato dall'Azienda per la tutela della Salute (ATS) previa presentazione della seguente documentazione:

- 1. fattura quietanzata del bene strumentale acquistato;
- 2. certificato di collaudo del bene strumentale, come da allegato n. 3);
- 3. dichiarazione di presa in carico del bene strumentale da parte del Legale Rappresentante dell'Associazione;
- 4. indicazione della banca/bancoposta, n° di codice IBAN dell'Associazione beneficiaria.

Nel caso di acquisto del bene strumentale mediante contratto di leasing, è necessario presentare quanto segue:

- 1. contratto di leasing (anche in copia);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione, contenente l'impegno al riscatto del bene, pena la revoca del contributo concesso;
- copia quietanzata della fattura di acquisto del bene da parte della Società di leasing con la quale è stato stipulato il contratto;
- 4. certificato di collaudo del bene strumentale acquistato di cui all'allegato 3);
- 5. dichiarazione di presa in carico del bene strumentale;



6.	nota	del	Legale	Rappresen	tante	dell'As	ssoc	iazione	nella	quale	dichiara	che	la	fattura
	n	de	I	intestata	alla	Società	di	leasing					è	riferita
	all'acquisto di un'ambulanza/attrezzatura da parte della medesima Associazione;													

7. codice IBAN, postale o bancario, dell'Associazione beneficiaria.

L'Associazione beneficiaria dovrà apporre idonea dicitura sul mezzo acquistato attestante che lo stesso è stato acquistato con il contributo della Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna - L. R. n. 11/1988, art. 118.

ART. 7

Revoca del contributo

Il contributo concesso è revocato qualora l'Associazione beneficiaria non rispetti quanto previsto dal presente provvedimento o nel caso in cui risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero.

ART. 8

Alienazione o donazione del bene ammesso a contributo

L'alienazione o la donazione del bene ammesso a contributo è autorizzata dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale su richiesta dell'Associazione, esclusivamente in presenza di gravi e straordinarie circostanze che non consentono la prosecuzione dell'attività dell'Associazione di volontariato.

ART. 9

Attività di controllo

L'Assessorato può, in qualunque momento, disporre interventi per verificare la veridicità dei dati forniti e l'utilizzo dei beni acquistati con contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L. R. n. 39/1993.